Giurisprudenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 369 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 10/01/2018

sul ricorso 25454/13 proposto da:

Cava Salvatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valpolicella n. 12, presso l'avvocato Andrea Provini, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Parlatano, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Banca Sella S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Moro n. 58, presso l'avvocato Riccardo Bruno, rappresentata e difesa

dirittobancario.it

Giurisprudenza

dall'avvocato Massimo Franco, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

Cava Gregorio, Petrachi Maria, Dinoi Giuseppe;

- intimati-

nonché contro

Cava Gregorio, Petrachi Maria, elettivamente domiciliati in Roma, Via Valpolicella n. 12, presso l'avvocato Andrea Provini, rappresentati e difesi dall'avvocato Arcangelo Maurizio Passiatore, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

Banca Sella S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Moro n.58, presso l'avvocato Riccardo Bruno, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Franco, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

Cava Salvatore, Dinoi Giuseppe;

- Intimati -

avverso la sentenza n. 599/12 della Corte di Appello di Lecce, depositata il 14/11/12;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2017 dal cons. LOREDANA NAZZICONE.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 14 novembre 2012, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato in solido la Banca Sella Sud Arditi Galati s.p.a. e Giuseppe Dinoi al pagamento, in favore di Gregorio Gava e Maria Petrachi, della somma di € 14.000,00, oltre interessi legali dalla domanda; ha, inoltre, condannato in solido Giureppe Dinoi e Salvatore Cava a rifondere alla banca quanto dalla stessa corrisposto ai predetti; ha, infine, condannato Gregorio Gava e Maria Petrachi a pagare alla banca la somma di € 1.704,11, oltre interessi, provvedendo altresì sulle spese di lite.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: *a)* la c.t.u. ha accertato l'apocrifia della sottoscrizione sull'ordine di investimento in obbligazioni per € 14.000,00, appartenendo la firma a Salvatore Cava – padre del correntista e (apparente) investitore Gregorio Cava – il quale aveva firmato falsamente per il figlio, con conseguente nullità dell'ordine e diritto alla ripetizione dell'indebito, oltre interessi dalla domanda, trattandosi di debito di valuta, né essendo stato provato il maggio danno; *b)* le domande di risarcimento del danno non patrimoniale e di restituzione delle somme per le commissioni versate sono rimaste indimostrate; *c)* sussiste la responsabilità extracontrattuale verso i correntisti del direttore della filiale Giuseppe Dinoi, avendo egli concorso alla instaurazione del rapporto contrattuale nullo, perché omise di identificare il soggetto sottoscrivente; *d)* è fondata la domanda di rivalsa della banca contro il proprio dipendente, che non ha adempiuto diligentemente ai suoi compiti, permettendo l'apposizione della sottoscrizione apocrifa; *e)* sussiste, del pari, la responsabilità extracontrattuale solidale in capo a Salvatore Gava, nonché il diritto

dirittobancario.it

Giurisprudenza

di regresso della banca avverso il medesimo, che sottoscrisse falsamente il contratto.

Avverso questa sentenza propone ricorso Salvatore Cava, affidato a sette motivi, illustrati pure da memoria.

Resistono con distinti controricorsi la Banca Sella s.p.a., successore dell'istituto di credito originario, nonché Gregorio Cava e Maria Petrachi, i quali propongono altresì ricorso incidentale autonomo per un unico motivo (illustrato da memoria), cui resiste la banca con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – I motivi del ricorso principale censurano la sentenza impugnata per:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 343 cod. proc. civ., per avere la corte del merito qualificato l'appello incidentale del medesimo come condizionato, laddove invece egli aveva proposto ivi quattro motivi, di cui i primi due in adesione a quelli degli appellanti principali Cava e Petrachi, e gli altri due autonomi, dunque in nessun modo condizionati all'appello principale dei predetti;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1227, 1228, 2043, 2049, 2055, 2697 cod. civ., 116 cod. proc. civ., del d.lgs. 24 febbraio 1998, degli art. 117 e 127 d.lgs. 24 settembre 1993, n. 385 e del Reg. Consob n. 11522 del 1998, per avere ritenuto il ricorrente responsabile dell'illecito comportamento di apposizione della sottoscrizione falsa, mentre la banca doveva ritenersi l'unica responsabile in via oggettiva e non avrebbe il ricorrente dovuto essere condannato a rifonderla;

3) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella mancata consegna ai coniugi del contratto-quadro e del documento sui rischi generali, nonché nella mancanza della firma della cointestataria del

dirittobancario.it

Giurisprudenza

conto, signora Petrachi, avendo inoltre egli sostenuto in citazione che il contratto-quadro va sottoscritto e consegnato ad ogni successivo ordine del cliente, onde la firma apocrifa apposta dal ricorrente regredisce a fatto secondario ed irrilevante nella catena causale;

4) violazione dell'art. 2733 cod. civ. sulla efficacia di prova legale della confessione, visto che, in sede di interrogatorio formale, Giuseppe Dinoi, convenuto in primo grado, aveva dichiarato che la firma non era stata apposta dal padre del correntista, onde resta irrilevante che poi tale attribuzione di falsità sia stata operata dal consulente tecnico d'ufficio grafologo;

5) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella mancata considerazione della memoria datata 16 aprile 2004 presentata dal direttore Dinoi in sede penale, nella quale ricostruiva il proprio illecito modo di operare, nonché della condanna con sentenza del Tribunale di Manduria n. 194/2009 per i reati di falsità in scrittura privata *ex* art. 485 c.p. e di appropriazione indebita *ex* art. 646 c.p.;

6) violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, primo comma, e 2055 cod. civ., perché la corte territoriale non ha ben graduato colpa e conseguenze dannose cagionate dai compartecipi al fatto – laddove ha suddiviso al 50% la responsabilità tra il ricorrente ed il Dinoi, mentre questi e la banca devono considerarsi i soli responsabili, essendo la compartecipazione nell'illecito del ricorrente affatto irrilevante – e perché la condanna in regresso nei rapporti interni è ammessa solo dopo l'avvenuta soddisfazione del danneggiato-creditore;

1.2. – Con l'unico motivo del ricorso incidentale, Gregorio Cava e Maria Petrachi deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1224, secondo comma, e 2033 cod. civ., in quanto la sentenza

dirittobancario.it

Giurisprudenza

impugnata ha fissato la decorrenza del diritto agli interessi dalla domanda, e non dalla data dell'ordine di investimento, nonostante la mala fede dell'*accipiens*, e per non avere essa riconosciuto la rivalutazione monetaria, pur trattandosi di debito di valore.

2. – Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto difetta di autosufficienza, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non riportando nel motivo le parti dell'atto di appello interessate dal medesimo e non circostanziando quindi la proposta censura. Ed invero, ai fini del rituale adempimento dell'onere imposto dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario specificare, in ossequio al principio di autosufficienza, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili: costituendo principio consolidato in tema di ricorso per cassazione che, per consentire alla corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle domante o tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (e multis, Cass. 9 agosto 2016, n. 16655; 15 luglio 2015, n. 14784; 9 aprile 2013, n. 8569; ord. 16 marzo 2012, n. 4220).

Si aggiunga, altresì, che nessuna conseguenza ha la qualificazione dell'appello incidentale del predetto come "sostanzialmente condizionato" (pag. 13 della sentenza impugnata), avendo la corte territoriale provveduto ad accertare compiutamente la responsabilità di Salvatore Cava, in accoglimento della domanda della banca.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

3. – I motivi dal secondo, terzo, quinto e sesto, che vanno trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono manifestamente infondati.

3.1. – Costituiscono principî consolidati in tema di responsabilità solidale quelli secondo cui:

a) il creditore non è tenuto a convenire in giudizio tutti i condebitori responsabili, potendo prescegliere di agire solo nei confronti di uno o di alcuni, proprio in ciò stando l'essenza della responsabilità solidale (Cass. 14 febbraio 2011, n. 3573; 2 luglio 1997, n. 5944);

b) tuttavia, nei rapporti interni, il condebitore ben può agire in regresso anche nei confronti di quello, avverso il quale nulla il creditore abbia preteso (Cass. 19 maggio 2008, n. 12691; 2 luglio 1997, n. 5944);

c) è ammesso il cd. regresso anticipato (*e multis*, Cass. 27 agosto 2013, n. 19584; 19 maggio 2008, n. 12691);

d) mentre il giudice può omettere di attribuire percentualmente la responsabilità a ciascuno dei condebitori nel giudizio contro di essi proposto dal debitore al fine di farne valere la responsabilità solidale, quando vi sia azione di regresso egli è invece tenuto a graduare le responsabilità interne, al fine delle condanne tra condebitori (Cass. 27 agosto 2013, n. 19584; 15 aprile 2010, n. 9040);

e) quando la condotta di uno dei corresponsabili sia stata causa efficiente dell'evento, la persona giuridica che ne risponde verso il danneggiato ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. a titolo contrattuale oppure dell'art. 2049 cod. civ. a titolo extracontrattuale può rivalersi, anche per l'intero, nei confronti del proprio ausiliario o dipendente (Cass. 12 marzo 2010, n. 6053);

dirittobancario.it

f) circa la responsabilità della banca per il fatto illecito dei suoi dipendenti, essa sussiste ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente medesimo (Cass. 4 aprile 2013, n. 8210; 16 aprile 2009, n. 9027), richiedendosi l'accertamento del nesso di «occasionalità necessaria» tra l'esercizio dell'attività lavorativa e il danno (Cass. 12 marzo 2008, n. 6632; 6 marzo 2008, n. 6033).

Orbene, sulla scorta di tali principî, occorre ulteriormente puntualizzare che, parimenti, il soggetto collettivo condannato a risarcire il danno in solidarietà con altri, il quale abbia cagionato il pregiudizio quale terzo in concorso col dipendente dell'ente collettivo, anche verso il terzo potrà agire con l'azione di regresso, ed, in tal caso, la misura della responsabilità va graduata fra quella in capo al dipendente (del quale risponde l'ente, salvo potersi rivalere avverso il medesimo) e quella in capo al terzo. Né la peculiare responsabilità *ex lege* della banca – fondata sull'interesse generale che presidia l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, onde essa è soggetta a controlli e vincoli pubblicistici che creano affidamento circa la correttezza e lealtà dei comportamenti dei preposti alle singole funzioni – esclude la fattispecie risarcitoria in capo ad un terzo che abbia parimenti concorso alla causazione del danno.

3.2. – La corte del merito ha fatto, nella specie, corretta applicazione degli esposti principî.

Essa, dopo avere accertato i fatti – ossia che l'investimento finanziario fu eseguito con prelievo della somma dal conto corrente dei coniugi Cava-Petrachi su disposizione e firma apocrifa del padre del primo, resa possibile dalla condotta del direttore della filiale –

dirittobancario.it

Giurisprudenza

sulla base delle prove raccolte, ha ritenuto la banca senz'altro responsabile verso gli investitori, in via solidale con il convenuto Dinoi, direttore della filiale.

La corte del merito, esaminate le risultanze di causa, sulla base delle quali ha ritenuto accertata la vicenda in fatto, ha, dunque, argomentato nel senso di una responsabilità solidale verso gli investitori in capo alla banca intermediaria, al direttore di filiale Dinoi ed all'autore della sottoscrizione apocrifa al contratto-quadro, in quanto tutti imputabili di un comportamento illecito.

Sebbene gli investitori abbiano convenuto in giudizio solo la banca ed il suo direttore, ciò non ha impedito infatti alla corte del merito, su istanza della banca chiamante, di accertare il concorso nel fatto dannoso dello stesso chiamato, il padre e suocero della vittima, il quale appose la firma falsa, in luogo del figlio, sul contratto-quadro di investimento finanziario.

Tali circostanze sono state accertate dalla corte del merito, che ha altresì riscontrato una responsabilità solidale, questione dunque in questa sede non più proponibile.

La corte territoriale ha ritenuto, invero, che il direttore della filiale e Salvatore Cava – le persone fisiche agenti – abbiano concorso in pari misura alla causazione del danno, del quale la banca risponde *ex lege* ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., e ciò ravvisando in capo al direttore una responsabilità contrattuale ed in capo al secondo una responsabilità extracontrattuale, e provvedendo di conseguenza.

4. – Il quarto motivo è manifestamente infondato, posto che dalla confessione del litisconsorte può trarsi solo un argomento di prova liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. art. 2733 cod. civ., riferita al litisconsorzio necessario, onde ancor più è libero

dirittobancario.it

Giurisprudenza

l'apprezzamento, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo): al quale, nella specie, non era precluso certamente di ricercare una maggiore certezza scientifica circa l'apocrifia e l'attribuzione della firma mediante lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio.

5. – Il ricorso incidentale di Gregorio Cava e Maria Petrachi è inammissibile.

Invero, si tratta dell'impugnazione di un capo autonomo della sentenza, onde l'interesse al ricorso non è sorto dalla proposizione del ricorso principale e la tempestività del medesimo va accertata con riguardo al termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Si è già chiarito, infatti, che l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale (Cass. 16 giugno 2016, n. 12387).

Nella specie, la sentenza d'appello è stata notificata ai ricorrenti incidentali il 9 luglio 2013, onde il termine per il ricorso scadeva il 22 ottobre successivo: ne segue che il ricorso, notificato il 29 novembre 2013, è inammissibile.

6. – Le spese seguono la soccombenza del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali verso la banca, mentre vengono interamente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, fra il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali.

Deve provvedersi altresì all'accertamento di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 30 gennaio 2013.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna in solido il ricorrente principale Salvatore Cava ed i ricorrenti incidentali Gregorio Cava e Maria Petrachi al pagamento delle spese di lite in favore della Banca Sella Sud Arditi Galati s.p.a., liquidate in € 4.200,00 complessive, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge; compensa le spese di lite fra il ricorrente principale e quelli incidentali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2017.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

Il Presidente
(Massimo Dogliotti)

dirittobancario.it